

## OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ

### CAPITOLATO D'ONERI

**CUP E83C22003170001**

#### **ART. 1 - NATURA DELLA FORNITURA**

Procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b), n. 2 e comma 3, lettera b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento della fornitura degli strumenti dell'Area di Ricerca Oncologia e Officina Farmaceutica e della U.O. Oncoematologia, Trapianto Emopoietico e Terapie Cellulari dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, nonché delle condizioni disciplinate nel presente Capitolato d'Oneri.

Per tutto quanto non espressamente previsto nelle citate fonti si fa riferimento alle norme del codice civile e a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

#### **ART. 2 - DOCUMENTI INERENTI IL RAPPORTO CONTRATTUALE**

Il rapporto contrattuale, relativamente alla procedura negoziata di cui trattasi, sarà disciplinato dalle clausole del Capitolato d'oneri che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra la l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù ("OPBG") e la società **Miltenyi Biotec s.r.l.** (di seguito Società) nonché dalla seguente documentazione:

- Lettera d'Invito
- Capitolato tecnico;
- Riscontro lettera invito con offerta economica;
- DGUE;

L'Ospedale si riserva la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui alle dichiarazioni rese dal Fornitore.

#### **ART. 3 - OGGETTO DELLA FORNITURA**

Il presente Capitolato d'Oneri ha come oggetto la fornitura di quanto segue:

1. n. 4 Pz MACSQuant Analyzer 16,
2. n. 4 Pz MACSQuant IQ/OQ,

Piazza Sant'Onofrio, 4  
00165 Roma  
Tel. +39 06 6859 4000/2711  
presidenza@opbg.net

Bambino Gesù  
Ospedale Pediatrico  
Istituto di Ricovero e Cura  
a Carattere Scientifico





**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



Ministero  
dell'Università  
e della Ricerca



**Italia Domani**  
NUOVE TECNOLOGIE E INNOVAZIONE PER IL FUTURO

3. n. 4 Pz MACS MiniSampler Plus,
4. n. 4 Pz MACS Chill 96 Rack,
5. n. 4 Pz MACS Chill 5 Rack,
6. n. 2 Pz CliniMACS Prodigy Instrument,
7. n. 2 Pz CliniMACS Prodigy IQ/OQ,
8. n. 1 Pz CliniMACS Formulation Unit,
9. n. 1 Pz CliniMACS Formulation Unit IQ/OQ.





Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero  
dell'Università  
e della Ricerca



Italiadomani  
Ambasciata Italiana all'Estero

#### **ART. 4 - IMPORTO DELLA FORNITURA**

L'importo complessivo della presente fornitura sarà quello offerto dalla Società, in ogni caso non superiore a Euro 1.119.323,00 (unmilione centodiciannovemilatrecentoventitrè/00) oltre IVA, ove dovuta, e non sarà soggetto a variazione.

#### **ART. 5 – SEDE DELLA FORNITURA**

La presente fornitura dovrà essere consegnata e installata nei seguenti termini:

- 1) n. 1 Pz MACSQuant Analyzer 16, con correlata dotazione di n. 1 Pz MACSQuant IQ/OQ, n.1 Pz MACS MiniSampler Plus, n.1 Pz MACS Chill 96 Rack, n. 1 Pz MACS Chill 5 Rack entro il 10 luglio 2023 presso l'Officina Farmaceutica sita in Viale San Paolo 15
- 2) n. 1 Pz MACSQuant Analyzer 16, con correlata dotazione di n. 1 Pz MACSQuant IQ/OQ, n.1 Pz MACS MiniSampler Plus, n.1 Pz MACS Chill 96 Rack, n. 1 Pz MACS Chill 5 Rack entro il 30 settembre 2023 presso l'Unità Operativa Semplice di Manipolazione Cellulare sita in Piazza S. Onofrio 4
- 3) n. 2 Pz CliniMACS Prodigy Instrument, con correlata dotazione di n. 2 Pz CliniMACS Prodigy IQ/OQ entro il 10 luglio 2023 presso l'Officina Farmaceutica sita in Viale San Paolo 15
- 4) n. 1 Pz CliniMACS Formulation Unit, con correlata dotazione di n. 1 Pz CliniMACS Formulation Unit IQ/OQ, entro il 10 luglio 2023 presso l'Officina Farmaceutica sita in Viale San Paolo 15.

Inoltre, dovrà essere consegnata nei termini e alle condizioni indicate qui sotto la seguente fornitura:

- 5) n. 2 Pz MACSQuant Analyzer 16, con correlata dotazione di n. 2 Pz MACSQuant IQ/OQ, n.2 Pz MACS MiniSampler Plus, n.2 Pz MACS Chill 96 Rack, n. 2 Pz MACS Chill 5 Rack entro il 31 dicembre 2023 presso i locali che verranno indicati in seguito dall'OPBG e comunicati tempestivamente alla Società. Quest'ultima, successivamente, e comunque non oltre il 31/12/2024, previo accordo tra le Parti, si impegna a trasferire e installare la dotazione di cui al presente punto presso i nuovi laboratori di sviluppo di Officina Farmaceutica di Viale Baldelli 41 senza alcun onere aggiuntivo per OPBG.

La Società si impegna alla consegna e all'installazione di tutta la fornitura di cui sopra, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'OPBG, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa eventualmente in atto.

La Società, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui la consegna dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'OPBG e/o da terzi.

L'OPBG, per la fornitura in ordine alla quale è prevista la consegna presso la propria sede, metterà a disposizione della Società i locali e i luoghi necessari allo svolgimento della medesima.



Le risorse preposte all'installazione degli strumenti oggetto della fornitura da svolgersi presso l'OPBG potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione all'OPBG, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione.

Al termine dell'esecuzione del contratto, la Società dovrà riconsegnare liberi da persone e cose i locali e i luoghi messi a disposizione dall'OPBG.

La Società, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutelare la relativa sicurezza.

In merito a quanto sopra l'OPBG si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

#### **ART. 6 - TERMINI DI COLLAUDO DELLA FORNITURA**

La fornitura di cui trattasi dovrà essere approntata al collaudo entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data dell'installazione dell'apparecchiatura.

#### **ART. 7 - PENALE PER IL RITARDO**

Per ogni giorno di ritardo nella consegna della fornitura di cui trattasi rispetto ai termini previsti nel precedente articolo 6 del presente Capitolato d'Oneri o nell'approntamento al collaudo di cui al successivo articolo 15 sarà applicata una penale pari a 0,4 % del valore della fornitura stessa. La penale non potrà in nessun caso superare la misura di 1/10 dell'importo complessivo; nell'ipotesi di reiterati ritardi (oltre i venti giorni) nella consegna o nelle operazioni di collaudo, l'OPBG potrà dichiarare risolto il provvedimento contrattuale e porre in essere tutti gli atti necessari per il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla totale o parziale esecuzione della fornitura.

#### **ART. 8 - PAGAMENTO**

La Società emetterà le fatture relative al corrispettivo successivamente all'accettazione della fornitura da parte di OPBG e all'esito positivo del collaudo effettuato dal personale OPBG e inviato al fornitore, che costituisce presupposto di accettazione della fornitura.

In caso di esito negativo dell'accettazione e/o del collaudo ovvero di assenza di collaudo la fattura non può essere emessa salvo che l'esito negativo o l'assenza del collaudo stesso siano imputabili a OPBG stesso.

Le fatture devono: (i) riportare i riferimenti al Contratto e ai correlati Ordini di Esecuzione; (ii) contenere, in calce, la dicitura "Fattura portante un credito non cedibile"; (iii) indicare gli estremi bancari di riferimento del Fornitore funzionali al pagamento da parte di OPBG (iv) indicare il codice CUP di riferimento E83C22003170001

Le fatture devono essere inviate elettronicamente tramite il Sistema di Interscambio SDI (System Data Interchange) dell'Agenzia delle Entrate con le seguenti specifiche:

Ragione sociale: Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Indirizzo sede: Piazza Sant'Onofrio 4, 00165 Roma

Codice fiscale: 80403930581

Codice destinatario: SDI QRL4YE1

L'invio delle fatture elettroniche deve essere corredato da copia in formato "pdf" delle fatture stesse e dei necessari documenti tecnici esplicativi e privi di dati sensibili e particolari ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati.

Il pagamento delle fatture sarà eseguito da OPBG a 90 (novanta) giorni fine mese dalla data fattura.

La fattura sarà liquidata previo accertamento della regolarità contributiva mediante acquisizione della dichiarazione DURC.

Eventuali errori, incompletezze, omissioni dei dati riportati nelle fatture ai sensi di quanto precede ovvero incongruità dei documenti tecnici esplicativi così come la non corrispondenza alla vigente normativa, determinano il rigetto delle fatture da parte di OPBG che pertanto non potrà procedere al pagamento e conseguentemente non sarà tenuto al riconoscimento di nessun interesse di mora eventualmente richiesto dalla Società.

#### **ART. 9 - GARANZIA**

Dalla data di approvazione dell'avvenuto collaudo favorevole, la Società garantisce il buon funzionamento di tutta la fornitura per un periodo della durata di 12 (dodici) mesi dal collaudo, assumendo l'obbligo di sostituire o ripristinare l'efficienza della stessa senza alcun addebito.

L'OPBG informerà prontamente la Società degli inconvenienti che si potrebbero verificare durante il periodo di garanzia, specificandone la natura.

#### **ART. 10 – DEPOSITO CAUZIONALE**

Ai sensi dell'articolo 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., la Società fornitrice per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Tale cauzione dovrà essere costituita in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato o con fideiussione bancaria o polizza assicurativa o, altresì, in contanti presso l'istituto bancario prescelto dalla Società.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 93 "L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei

*confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, 4 in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.*

*E' altresì previsto, ai sensi comma 11 dell'articolo 103 che "è facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti*

*e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione”.*

#### **ART. 11 - RESPONSABILITÀ GENERALI DELLA SOCIETÀ FORNITRICE**

Nell'esecuzione della fornitura, la Società dovrà adottare, di propria iniziativa tutti quei mezzi e cautele che valgono a prevenire danni in genere e specialmente gli infortuni, anche a terzi.

La Società si impegna inoltre a rispettare, sotto la sua esclusiva responsabilità, tutte le norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro e in generale in materia di trattamento e tutela dei lavoratori.

La Società dichiara e dà atto di assolvere a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'ulteriore normativa applicabile in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Restano impregiudicati gli specifici adempimenti da osservare nel rispetto della normativa applicabile nel contesto generato dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e correlate istruzioni fornite da OPBG.

La Società medesima è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della fornitura, restando esplicitamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono state da essa esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

Detta Società è responsabile degli eventuali danni o lesioni arrecati a strutture o persone con cui viene in contatto, sedi della fornitura, in conseguenza di comportamento doloso o colposo nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato d'Oneri nonché di fatti dolosi o colposi dei propri dipendenti, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque la medesima si avvalga nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Parimenti saranno a carico della Società tutte le conseguenze degli eventuali sinistri ed infortuni che dovessero accadere al proprio personale o cose durante l'esecuzione della fornitura.

La Società inoltre, per tutti i casi in cui dovesse accedere nei siti di OPBG, dichiara e riconosce che da parte di OPBG sono state fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il personale del Fornitore ha accesso in esecuzione del Contratto e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla correlata attività. La Società si obbliga ad utilizzare le attrezzature ed a munirsi dei dispositivi di protezione collettiva e individuale necessari ed utilizzarli conformemente alla normativa applicabile ed alla regolamentazione interna dell'Ospedale.

Per accedere e trattarsi presso OPBG, il personale della Società è tenuto ad esibire una tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione

del datore di lavoro; quanto precede, fermo restando l'obbligo della Società di indicare all'Ospedale il nominativo dei preposti con riferimento a detto personale.

OPBG dà atto che il referente interno è anche il Responsabile individuato dall'Ospedale per promuovere la cooperazione ed il coordinamento con il fornitore ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **ART. 12 - ONERI PARTICOLARI PER LA SOCIETA' FORNITRICE**

Sono a carico della Società gli oneri particolari di seguito riportati:

- a) Non è ammessa alcuna richiesta da parte della Società di pagamenti anticipati.
- b) Non è ammessa alcuna richiesta da parte della Società di pagamenti addizionali.
- c) La Società si assumerà a proprio carico ogni responsabilità civile e penale derivante dall'esecuzione della fornitura di cui trattasi sollevando, nel contempo, l'OPBG.

#### **ART. 13 - OBBLIGHI ED ONERI GENERALI A CARICO DELLA SOCIETA' FORNITRICE**

Sono a carico della Società gli obblighi ed oneri di seguito riportati:

- a) la consegna e la messa in opera di quanto specificato nel presente Capitolato d'oneri;
- b) il risarcimento all'OPBG, per eventuali danni a cose e persone che venissero procurati dalla Società o dal personale addetto ai lavori;
- c) l'ottemperanza a tutti gli obblighi nei confronti dei propri dipendenti in base alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e di C.C.N.L. di categoria in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi con esclusione di qualsivoglia responsabilità per l'OPBG;
- d) in caso di malfunzionamenti successivi alla consegna degli stessi la Società è tenuta al rispetto delle norme relative alla garanzia.

La Società quindi assume, con organizzazione di mezzi e gestione a proprio ed esclusivo rischio, il compimento di tutto quanto correlato alla fornitura oggetto del Contratto, garantendo che la stessa è resa in conformità alle previsioni tutte del Contratto e della vigente normativa e dunque anche a regola d'arte o esente da vizi o difetti. In tale ambito resta nella responsabilità della Società anche l'obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti correlati alla normativa in materia ambientale e a tale riguardo la Società dà atto di essere in possesso di tutti i necessari requisiti ed autorizzazioni impegnandosi sin d'ora a mantenerli conformi a detta normativa per tutta la vigenza del Contratto. La Società si impegna a garantire e soddisfare, a propria cura e spese, tutti gli obblighi verso il personale impiegato in correlazione con il Contratto, come derivanti dalla normativa applicabile, ivi

inclusa quella in materia di assicurazione, previdenziale e di rapporti di lavoro in genere e, in questo ambito a fornire copia del DURC telematico in corso di validità, della documentazione attestante la trasmissione all'INPS dei dati contributivi nelle forme normativamente previste. La Società garantisce altresì che tutto il personale dallo stesso impiegato è in possesso di ogni necessaria abilitazione allo svolgimento dei servizi di cui al Contratto e s'impegna inoltre a comunicare preventivamente al Referente interno di OPBG i nominativi del personale stesso all'uopo autorizzato dal Fornitore all'accesso ai siti OPBG.

La Società s'impegna all'effettuazione dei servizi di cui al Contratto senza arrecare pregiudizio alcuno all'attività dell'Ospedale, anche nella consapevolezza della peculiare attività di ricerca e di cura dallo stesso svolta.

La Società garantisce incondizionatamente OPBG per tutto quanto come sopra previsto e si impegna inoltre a manlevare e tenere indenne l'Ospedale da qualsivoglia pregiudizio o danno anche di immagine che possa derivare da fatto o evento o comunque circostanza alla stessa Società direttamente o indirettamente imputabile per dolo o colpa propria ivi incluso il personale impiegato in correlazione con il Contratto; quanto precede è da valere anche in sede giudiziaria e con riferimento a qualsivoglia pretesa di terzi verso OPBG, per tali terzi intendendosi anche personale della Società medesima.

#### **ART. 14 - FORZA MAGGIORE**

Nessuna delle parti sarà responsabile per non aver adempiuto ai propri obblighi contrattuali quando ricorrano cause di forza maggiore, cioè circostanze al di là di ogni ragionevole controllo da parte di esse.

#### **ART. 15 – COLLAUDO**

La fornitura sarà sottoposta a collaudo, come previsto dall'art. 102 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Le attività di collaudo saranno effettuate alla presenza degli operatori e di funzionari tecnici dell'OPBG, appositamente incaricati, i cui nominativi saranno comunicati successivamente, che avranno il compito di verificare la corretta funzionalità degli strumenti in questione.

Sarà data apposita e successiva comunicazione anche delle modalità con le quali saranno effettuate tali operazioni.

Al termine delle operazioni di collaudo sarà redatto l'apposito verbale sottoscritto dalle parti convenute.

#### **ART. 16 – SPESE CONTRATTUALI**

L'appalto e tutti gli atti inerenti e conseguenti sono soggetti alle normali imposte, tasse e tributi in vigore.

Resta inteso che tutte le imposte, tasse e tributi, spese di bollo e registro relativi alla registrazione del Contratto (in caso d'uso) sono a carico della Società.

#### **ART. 17 - CONTROVERSIE E DOMICILIO LEGALE**

Al Contratto si applica la Legge vigente nello Stato Italiano.

Per ogni controversia derivante dall'interpretazione ed esecuzione del Contratto le Parti preliminarmente si impegnano a comporre in via bonaria ogni eventuale conflitto e, solo nell'impossibilità di raggiungere un accordo, le Parti espressamente convengono di accettare la giurisdizione esclusiva del Tribunale del Foro di Roma e successivi gradi.

#### **ART. 18 – VARIAZIONI DELLA FORNITURA**

Qualora nel corso di esecuzione del presente contratto si renda necessaria una variazione in aumento o diminuzione della fornitura, la Società è obbligata ad eseguire la richiesta di variazione con riferimento ai prezzi unitari indicati nell'offerta economica.

Tali variazioni potranno essere richieste per un valore che non può superare un quinto dell'importo contrattuale.

#### **ART. 19 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Le Parti dichiarano di rispettare le disposizioni in materia di protezione dei dati personali previste nel Regolamento Europeo n. 2016/679 (di seguito "RGPD") e nel D. Lgs. n. 196/2003, così come emendato dal D. Lgs. n. 101/2018, e di adempiere agli obblighi derivanti, adottando le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Nell'instaurazione ed esecuzione del rapporto disciplinato dal presente Contratto, i dati personali trattati si riferiscono ai pazienti (di seguito "pazienti") e a dipendenti, collaboratori e comunque qualsivoglia soggetto che opera in nome e per conto di ciascuna Parte.

Con riferimento al trattamento di dati personali di dipendenti, collaboratori e comunque di qualsivoglia soggetto che opera in nome e per conto di ciascuna Parte (nome, indirizzo e-mail aziendale ecc.), saranno trattati dall'altra Parte unicamente per finalità strettamente correlate e funzionali alla instaurazione ed esecuzione del rapporto contrattuale disciplinato dal presente [Contratto/Convenzione/Protocollo d'Intesa], nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge o di regolamento.

I dati saranno trattati nel rispetto dei principi di cui all'art. 5, par. 1 del RGDP, con le modalità meglio descritte nell'informativa ex art. 13 del RGPD che ciascuna Parte rende ai propri interessati e per il periodo di tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle finalità sopra descritte.

Le Parti garantiscono che i soggetti interni coinvolti nel trattamento dei dati sono appositamente autorizzati, formati ed istruiti al fine di assicurare un'adeguata sicurezza e riservatezza dei dati personali trattati.

Con riferimento al trattamento di dati personali di pazienti (di seguito "pazienti") e a dipendenti, collaboratori e comunque qualsivoglia soggetto che opera in nome e per conto di ciascuna Parte effettuati nell'ambito del presente contratto, OPBG è Titolare del trattamento mentre Miltenyi è Responsabile del trattamento. I rapporti tra le Parti relativi al trattamento dei dati personali sono regolati dall'Atto di nomina di cui all'allegato al contratto, stipulato ai sensi dell'art. 28 del RGPD, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Nell'ipotesi di inosservanza, da parte di Miltenyi, degli obblighi scaturenti dal presente contratto e/o delle istruzioni impartite tramite il summenzionato Atto di nomina e/o delle ulteriori istruzioni che dovessero essere impartite in seguito da parte di OPBG e/o degli obblighi di legge che gravano su Miltenyi, in quanto Responsabile del trattamento, OPBG avrà diritto di risolvere il presente contratto, restando fermo ogni più ampio diritto al risarcimento dei danni e l'obbligo di Miltenyi di manlevare e tenere indenne OPBG da eventuali richieste di risarcimento dei danni cagionati a terzi.

#### **ART. 20 - DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA RISERVATEZZA**

Resta tra le Parti espressamente convenuto che tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato dalla Società verrà a conoscenza durante la fornitura devono essere considerati riservati e coperti da segreto.

La Società ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle attività oggetto di contratto.

Il Responsabile Unico del Procedimento



**Per accettazione**

*Miltenyi Biotec s.r.l.*